

Sanzioni da violazioni stradali, proventi rendicontati entro maggio

Gli enti locali dovranno trasmettere entro il prossimo 31 maggio la rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al codice della strada relative all'anno 2023. A fissare tempi e modalità è la circolare del Ministero dell'Interno D.A.I.T. n. 11/2024, diramata nei giorni scorsi anche alle Prefetture. L'art.142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) prevede l'obbligo per ciascuna amministrazione (comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane) di rendicontare

annualmente le modalità di utilizzo delle multe incassate nell'esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Viminale del 30 dicembre 2019, sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati. La certificazione può essere trasmessa a partire dal 1° marzo 2024 accedendo all'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") accessibili

dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale. Il termine ultimo è da considerarsi perentorio, a pena di applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento. L'obbligo sussiste anche nel caso di proventi zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l'invio della rendicontazione. Analogamente nel caso di comuni appartenenti ad una unione, ricadendo l'obbligo di rendicontazione in capo a quest'ultima, la quale dovrà indicare per quali comuni viene resa la stessa. Una procedura simile è

prevista in caso di convenzioni tra comuni per l'esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Nel caso in cui l'unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica la medesima sarà tenuta a dichiarare tale circostanza indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata

Dal 12 febbraio le domande all'Inps per il contributo legato all'emergenza pandemica

Via libera al bonus per i separati

Fino a 800 euro mensili per la continuità del mantenimento

DI ANNA LINDA GIGLIO

Via libera al bonus per i genitori separati o divorziati che non hanno ricevuto l'assegno di mantenimento a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia. Dal 12 febbraio e fino al 31 marzo 2024 si potrà presentare la domanda all'Inps per ottenere la speciale prestazione diretta a garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. A riepilogare le condizioni e dettare la tempistica per le richieste è l'Inps nel messaggio 614/2024.

La misura è stata introdotta dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come sostituito dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, con una dotazione di 10

milioni di euro per l'anno 2022. Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente) che a causa della pandemia ha cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa. Per stabilire lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174,00 euro.

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse. Per l'erogazione del bonus

non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in quanto la misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell'indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

La presentazione delle domande deve avvenire attraverso l'apposito servizio «Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento», disponibile sul portale istituzionale dell'Inps nella sezione «Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche», previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (Spid almeno di secondo livello, Cie 3.0, Cns), indicando gli anni fra quelli interessati dall'emergenza Covid-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. Occorre inoltre inserire i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento.

© Riproduzione riservata

Per i crediti in sofferenza gestore targato Bankitalia

Cambio in vista per la cessione dei crediti deteriorati, i c.d. Npl (Non performing loans), con nuove regole per gli acquirenti. Il dipartimento del Tesoro ha, infatti, avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive - SMD), approvata da Parlamento e Consiglio UE il 24 novembre 2021, relativa appunto ai gestori e agli acquirenti di Npl, con la quale l'Unione europea si prefigge di armonizzare le regole applicabili alla cessione dei predetti asset e portafogli che rappresentano un elemento assai critico per gli istituti di credito. La consultazione si concluderà il 29 febbraio prossimo. Le novità della direttiva che vengono affrontate nel regolamento si muovono in tre ambiti: (a) liberalizzazione del mercato di trasferimento dei crediti deteriorati, ma limitando la liberalizzazione dell'acquisto a titolo professionale di creditori ai soli crediti classificati in sofferenza (all'acquisto a titolo professionale di creditori diversi dalle sofferenze continuerebbe a trovare applicazione la disciplina esistente); (b) aumento dei presidi in tema di regime autorizzativo e di vigilanza nei rapporti tra acquirenti, gestori dei crediti e fornitori dei servizi di gestione; (c) aumento della tutela dei debitori ceduti, attraverso l'istituzione di obblighi informativi, di regole di condotta, di regimi di pubblicità e di costituzione di nuovi albi di vigilanza, e attraverso l'introduzione di nuovi reclami e nuovi presidi contrattuali nei rapporti creditore-debitore. Vengono proposti emendamenti al dlgs 385/93, ovvero il Tub, attraverso l'introduzione, nel titolo V, di un nuovo capo II, dedicato specificatamente all'attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza, che conterrà la disciplina del "gestore di crediti in sofferenza", autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia. Sono inoltre previsti poi interventi sul titolo VI, in materia di trasparenza del finanziatore e di rapporti con i clienti e i consumatori, nonché interventi alla disciplina sanzionatoria, di cui al titolo VIII, applicabile ai gestori dei crediti in sofferenza. Viene infine riconosciuto alla Banca d'Italia il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi, mentre al Mef viene attribuito il potere di individuare altri soggetti che, in considerazione dell'attività svolta, potrebbero essere esclusi dall'applicazione del nuovo capo del Tub, si tratta ad esempio dei notai, ufficiali giudiziari e altri soggetti che possono gestire o trattare gli Npl nelle loro funzioni. Oltre agli emendamenti al Tub, viene proposta nello schema di decreto legislativo anche la modifica dell'art. 19-bis del dlgs 39/2010, in materia di revisione legale dei conti, affinché tra gli enti soggetti a regime intermedio siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo art. 114 c. 6 del Tub. Il recepimento della direttiva era richiesto al 29 dicembre 2023.

Marcello Pollio e Alessandra Nodari



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

AVVISI RUOLI ENTRATE, ADDIO RECLAMO E MEDIAZIONE

Addio a reclamo e mediazione negli avvisi dei ruoli dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento di ieri, 9 febbraio 2024, è stata recepita la novità della riforma fiscale e in particolare quella contenuta dal dlgs 220/2023.

L'aggiornamento viene effettuato con una modifica degli allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 17 ottobre 2022, che contengono i testi delle avvertenze differenziate a seconda delle tipologie di tributo per cui è emesso il ruolo.

In particolare, il decreto n. 220/2023, con l'articolo 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l'articolo 17-bis, del Dlgs n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, con l'articolo 1, lettera d),

ha introdotto nell'articolo 14, dello stesso decreto legislativo, il comma 6-bis, prevedendo, che in caso di vizi della notificazione eccipienti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha predisposto l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi.

Il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate viene aggiornato eliminando i riferimenti all'articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992 negli allegati da 2 a 5.

Inoltre, vengono inserite le informazioni per la notifica del ricorso, nel caso di vizi della notificazione eccipienti nei riguardi dell'atto presupposto (allegati da 2 a 4).

© Riproduzione riservata